

TRIBUNALE DI BERGAMO

U.E.P.E BERGAMO

SEZIONE DI BERGAMO DELLA
CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE

ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA (artt. 3 e segg. Legge 28 aprile 2014 n. 67)

LINEE GUIDA del TRIBUNALE di BERGAMO

Le linee guida di seguito riportate sono state elaborate col contributo dei giudici, dell'Uepe di Bergamo e della sezione di Bergamo della camera penale della Lombardia Orientale e sono finalizzate ad agevolare e rendere il più possibile uniforme l'applicazione dell'istituto da parte dei soggetti interessati.

Le indicazioni offerte potranno agevolare l'adozione da parte dei giudici di provvedimenti di messa alla prova nelle ipotesi in cui saranno ritenuti sussistenti i presupposti indicati dalla legge, agevolare i difensori nella illustrazione, ai relativi assistiti, di tale scelta processuale e rendere il più possibile proficuo, senza inutili dispersioni di lavoro ed energie, il lavoro dell'Ufficio.

In tal senso si è prevista, da parte del giudice, una **preliminare delibazione di ammissibilità** al fine di evitare all'UEPE la stesura di programmi nei casi in cui le istanze siano (o siano considerate) inammissibili, prevedendo che le istanze di programma di trattamento presentate dai difensori siano corredate da documentazione idonea a consentire agli operatori di limitare il più possibile le indagini da svolgere al fine di redigere il programma di trattamento.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un **quadro di riferimento dei limiti temporali**, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo è stato

TRIBUNALE DI BERGAMO

U.E.P.E BERGAMO

*SEZIONE DI BERGAMO DELLA
CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE*

individuato in 20 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto dalla legge. Quanto al minimo, va sottolineato che la durata della messa alla prova non coincide con la durata del lavoro di pubblica utilità, che ne è solo una delle modalità di esecuzione, per quanto necessaria; posto dunque che la durata del lavoro di p.u. non coincide necessariamente con la durata della messa alla prova, si ritiene che **il tempo minimo di durata della messa alla prova non possa essere inferiore ai due mesi**, al fine di consentire l'effettività di un percorso di reinserimento alternativo volto a garantire esigenze rieducative della persona che potrebbe aver commesso un reato; un periodo inferiore, anche in ragione della pluralità di condotte richieste all'ammesso, rischierebbe di risolversi in una mera formalità senza offrire alcuna seria garanzia sul recupero sociale del soggetto interessato.

Peraltro, occorre ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo: per questa ragione si è preferito creare poche fasce di gravità del reato in modo da lasciare al giudice maggiore discrezionalità nella determinazione della durata.

Sono stati predisposti gli allegati prototipi di:

1. istanza da presentare al Giudice;
2. istanza da presentare all'UEPE competente, ossia quello del domicilio dell'imputato ammesso alla prova, con l'indicazione della documentazione necessaria individuata in modo da facilitare *"le indagini e considerazioni"* di cui all'art. 141ter disp. att. c.p.p.;
3. schema generale di programma di trattamento, suscettibile di essere *"riempito"* a seconda del titolo di reato e della personalità dell'imputato e il cui rispetto verrà controllato dall'UEPE competente.

TRIBUNALE DI BERGAMO

U.E.P.E BERGAMO

*SEZIONE DI BERGAMO DELLA
CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE*

L'UEPE si è dichiarato in grado di effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni, anche in considerazione della inopportunità di incaricare le forze dell'ordine di operare verifiche che potrebbero mal conciliarsi con il programma stilato ed essere fonte di fraintendimenti.

Al fine di favorire l'avvio dell'istituto, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili secondo le indicazioni dell'UEPE, nei programmi di trattamento non è stata inserita una prescrizione generale relativa alla mediazione che potrà essere valutata dal Giudice in relazione al singolo caso, previa indicazione da parte dell'UEPE dell'ente da incaricare.

Al contrario, nel programma dovranno essere inserite precise notizie in merito alle concrete modalità individuate dall'imputato per il risarcimento del danno, per le condotte riparatorie e/o per l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; analogamente, qualora il reato in contestazione scaturisca da abuso abituale di sostanze, una parte necessaria del programma sarà costituita da un percorso di riabilitazione.

I programmi di trattamento sono stati stilati sulla falsa riga dei programmi di affidamento in prova al servizio sociale propri della fase esecutiva, peraltro calibrando le prescrizioni in considerazione della diversità dei soggetti (imputati e non condannati) che vi sono sottoposti (ad esempio escludendo prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio), e con l'inserimento del lavoro di pubblica utilità obbligatorio e che, ai sensi dell'art. 168 bis comma 3, può consistere in prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso Stato, Regioni, Comuni e/o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato – non necessariamente convenzionati. **Il programma di trattamento**

TRIBUNALE DI BERGAMO

U.E.P.E BERGAMO

SEZIONE DI BERGAMO DELLA
CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE

dovrà necessariamente contenere la dichiarazione di impegno dell'Ente ad accogliere l'imputato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Sono state quindi individuate le seguenti modalità operative:

1. la richiesta di elaborazione del programma di trattamento, corredata dai documenti necessari, va presentata in originale all'UEPE competente in base al domicilio dell'indagato/imputato; l'Ufficio rilascerà attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta da depositare all'autorità giudiziaria procedente;
2. ove non vi sia il tempo necessario (ad esempio nel caso di giudizi direttissimi) deve essere chiesta all'UEPE una presa in carico per la redazione del programma di trattamento; l'UEPE rilascerà una attestazione da depositare all'autorità giudiziaria procedente e la domanda di cui al punto 1) verrà quindi formalizzata appena possibile;
3. all'udienza nella quale viene formulata la richiesta con il deposito dell'istanza e della domanda di trattamento con relativi allegati già depositata all'UEPE, il Giudice ne valuterà l'ammissibilità (anche con riferimento alla possibilità di ammissione solo per alcuni reati, alla rimessione intermini quando il processo abbia già superato, prima dell'entrata in vigore della norma, le fasi indicate dal comma 2 dell'art. 464 bis c.p.p., e allo *status libertatis* dell'imputato) anche previa riqualificazione del fatto;
4. in caso di positiva delibazione, **rinvierà a distanza di 5-6mesi**, previa sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 1 n.3, per dare tempo alle parti di predisporre il programma;

TRIBUNALE DI BERGAMO

U.E.P.E BERGAMO

*SEZIONE DI BERGAMO DELLA
CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE*

5. il provvedimento del Giudice contenente l'esito della deliberazione sulla ammissibilità dovrà essere in ogni caso comunicato all'UEPE, a cura della Cancelleria, per le vie brevi (via fax ovvero via mail);
6. esaminata la domanda e la documentazione e preso atto del consenso del richiedente, l'UEPE redigerà il piano di trattamento con le prescrizioni previste e **trasmetterà il medesimo per le vie brevi all'autorità giudiziaria almeno una settimana prima della data fissata per l'udienza;**
7. il Giudice, ricevuto il piano di trattamento, potrà integrarlo e inserirà le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
8. il Giudice valuterà l'opportunità di percorsi di mediazione, qualora la natura del procedimento lo richieda, potrà richiedere all'UEPE un approfondimento dell'indagine socio-familiare ove necessaria per la particolarità del caso, qualora non si ritenga sufficiente la documentazione presentata all'atto della richiesta e già valutata dall'UEPE; **in nessun caso potranno essere demandati all'UEPE ricerche o contatti con la persona offesa dal reato;**
9. il Giudice, valutato il piano di trattamento anche all'esito delle eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del processo connessa alla prova indicando periodo di sospensione e durata della messa alla prova e rinviando ad udienza fissa successiva di almeno 3 mesi alla fine della messa alla prova;
10. entro 10 giorni dall'udienza l'imputato dovrà sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni; da questo momento decorre l'inizio della messa alla prova;
11. In caso di rigetto della richiesta, il relativo provvedimento dovrà essere comunicato all'UEPE.

TRIBUNALE DI BERGAMO

U.E.P.E BERGAMO

*SEZIONE DI BERGAMO DELLA
CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE*

DURATA DELLA MESSA ALLA PROVA

FASCIA A)

Contravvenzioni o delitti puniti con la sola multa:
periodo di messa alla prova da 2 a 4 mesi

FASCIA B)

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni:
periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi

FASCIA C)

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni:
periodo di messa alla prova da 6 a 12 mesi

FASCIA D)

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni:
periodo di messa alla prova da 12 a 20 mesi

DURATA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

FASCIA A)

Contravvenzioni o delitti puniti con la sola multa:
fino a 40 ore di lavoro di p.u.

FASCIA B)

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni:
fino a 60 ore di lavoro di p.u.

FASCIA C)

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni:
fino a 120 ore di lavoro di p.u.

FASCIA D)

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni:

TRIBUNALE DI BERGAMO

U.E.P.E BERGAMO

SEZIONE DI BERGAMO DELLA
CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE

fino a 200 ore di lavoro di p.u.

Modulistica allegata

1. istanza da presentare al Giudice;
2. istanza da presentare all'UEPE competente;
3. schema generale di programma di trattamento.

Bergamo, 16 aprile 2015

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Tribunale
Ezio Siniscalchi

Ezio Siniscalchi

Il Presidente sez. GIP-GUP
Tino Palestra

Tino Palestra

La Presidente della sez. penale
Antonella Bertoja

Antonella Bertoja

La responsabile dell'UEPE
Milena Cassano

Milena Cassano

Il Presidente della camera penale di Bergamo
Monica Di Nardo

Monica Di Nardo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per la Lombardia

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Brescia e Bergamo

Sede di Servizio di BERGAMO

Sospensione del procedimento con messa alla prova (L. n.67/2014).
Espressione del consenso inerente il programma di trattamento e la sua esecuzione.

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____,

residente a _____

dichiarando preliminarmente

- di aver compreso le finalità del programma di trattamento contemplato dalla legge 67/2014 come presupposto della concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- di aver cooperato con l'Ufficio per l'Esecuzione penale Esterna per la sua elaborazione;
- di aver cooperato alla definizione delle modalità con cui dovrà realizzarsi il proprio coinvolgimento (e quello del proprio nucleo familiare/contesto di vita/ servizi) nell'esecuzione del programma di trattamento;
- di aver compreso che la sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità, da svolgersi con modalità che non pregiudicheranno le proprie esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute;
- di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli altri impegni specifici (rapporti con l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna) da assumere, anche al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del reato (risarcimento del danno – condotte riparatorie – restituzioni – mediazione con la persona offesa – attività di volontariato di rilevanza sociale);
- di essere a conoscenza che l'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato di cui è imputato;
- di essere a conoscenza che l'esito negativo della prova comporta la revoca della sospensione del procedimento e la sua ripresa

esprime il proprio consenso

circa la formulazione del programma di trattamento e le singole prescrizioni che lo compongono.

Bergamo, _____

Firma dell'imputato

Il RESPONSABILE DELLA SEDE DI SERVIZIO
Ass.te Sociale Area III F3 Lucia MANENTI

I sottoscritti _____ nato a _____ il _____ residente/domiciliato in _____
n. _____ tel. _____ e mail _____

CHIEDE

ai sensi della legge n. 67 del 28.04.2014, relativamente all'imputazione per il reato di _____

(vedi allegato) l'elaborazione del programma di trattamento per la sospensione del procedimento con messa alla prova

Lo scrivente dichiara:

- 1) Di trovarsi nelle seguenti condizioni soggettive e familiari _____

- 2) Di svolgere la seguente attività lavorativa: _____
Con i seguenti orari _____
- 3) Di essere disponibile a svolgere attività di volontariato/ _____
- 4) Di essere disponibile a svolgere lavoro di pubblica utilità presso _____ tel. _____ e di aver già preso
contatti con la struttura nella persona del sig. _____
Ovvero : Di essere disponibile a svolgere attività di volontariato/lavoro di pubblica utilità e a tal fine chiede di essere messo a
conoscenza delle possibilità/disponibilità
Ovvero :
- 5) Di aver manifestato disponibilità in ordine al risarcimento del danno: _____
- 6) Di essere disponibile ad un percorso di mediazione con la persona offesa, a tal fine dichiara che _____
- 7) Altro _____

Data _____

Firma



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penale
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di BERGAMO

Prot. n. _____ del _____

Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova.
(Ai sensi dell'art. 464 bis del Codice di procedura penale)

Considerate le valutazioni complessive sul contesto di vita e le risorse disponibili emerse dall'indagine sociale svolta sul/la:

sig./sig.ra _____ nato/a il _____

a _____ prov. _____ residente a _____

prov. _____ in via/piazza _____ n. _____

relativa al procedimento:

sospensione procedimento con messa alla prova

Procedimento n. _____ pendente innanzi _____

si propone il seguente programma di trattamento

l'imputato durante il periodo di sospensione con messa alla prova:

1. mantenere contatti con l'UEPE, secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato del procedimento, fornendo tutte le informazioni richieste sulle attività prescritte;
2. risiedere in _____ all'indirizzo indicato in epigrafe e comunicare all'UEPE ogni cambiamento di dimora nell'ambito del territorio comunale;
3. adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare, in particolare si impegnerà nelle seguenti azioni:

4. svolgere l'attività lavorativa di _____ presso la ditta _____ con sede legale _____

- a) luogo di lavoro _____
- b) giorni della settimana _____
- c) orari di lavoro _____
- d) esigenze di spostamento _____

5. svolgere la seguente attività di studio - formazione - integrazione sociale:

6. svolgere attività di volontariato presso _____
con sede in _____, così come di seguito:
a) compiti svolti _____
b) giorni e ore dell'impegno _____
7. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso _____
con sede in _____
a) compiti svolti _____
b) giorni e ore dell'impegno _____
8. ad adoperarsi nei confronti della vittima del reato con le seguenti modalità:
a) adesione ad un percorso di mediazione penale _____

b) prestazioni di tipo risarcitorio: _____

9. svolgere il programma terapeutico presso la seguente struttura:
a) Ser.T. di _____
b) Comunità terapeutica _____
c) D.S.M. _____
con le seguenti modalità e finalità: _____

Il Funzionario di servizio sociale

Il Direttore